

Sicurezza sul lavoro e appalti: questione di prevenzione

BOLOGNA 15 OTTOBRE 2019


Avv. Salvatore Pellegrino

**FLEPAR INAIL Associazione Avvocati e Professionisti
Tecnici e sanitari**

Giurisprudenza ...

Cass. Penale, Sez. 4, 19 settembre 2019, n. 38636. Infortunio durante la movimentazione di infissi di grosse dimensioni. Omesso coordinamento tra ditte

... Grava sul datore di lavoro, anche di fatto, che sia committente, **l'obbligo di valutare i rischi derivanti dalle possibili interferenze** tra le diverse attività che si svolgono in successione o contestualmente all'interno di un'area. Infatti ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 7 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione –



ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (Sez.4 n. 1777 del 6.12.2018 rv. 27507701). L'art. 26 comma 3 bis D.lgs n.81/2008 esonera il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI, quando, come nel caso di specie, la durata del lavoro non è superiore a cinque- uomini giorno.


Giurisprudenza ...

Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n. 18200 del 7.01.2016 rv 266640-01). Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità.



L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di **gestire preventivamente tale categoria di rischio.**

Giurisprudenza ...



La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della **scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale**, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.

Giurisprudenza ...

Giova inoltre richiamare che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, **se sono più i titolari della posizione di garanzia**, come nel caso di specie, B.M., datore di lavoro di fatto della persona offesa e T.S., titolare della ditta presso la cui si effettuavano le operazioni di scarico del materiale, **ciascun garante risulta per intero, destinatario dell'obbligo di impedire l'evento** fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n.46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv. 238936).

E, ancora, che, **quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi**, il **nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto**, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen (Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-01; sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).